



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di Padova



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- approvato con la delibera del Consiglio Comunale n.81 del 19.12.2011 -

Responsabile del servizio:

Comandante di P.L. Magg. Renato BRESSANIN

Collaboratori e redattori:

Agente Scelto di P.L. Alberto SCHIAVON

Agente Scelto di P.L. Nicola BOVO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardarne la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, nonché la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.
2. Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1°, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b. Occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c. Quietè pubblica e privata;
 - d. Protezione e tutela degli animali;
 - e. Esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Qualora, nel testo degli articoli, ricorra il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
4. Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

ARTICOLO 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b. Parchi, giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c. Le acque interne;
 - d. I monumenti e le fontane monumentali;
 - e. Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f. Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto dei Regolamenti in vigore .
3. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 4

Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n°689 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La competente Autorità può adottare specifiche ordinanze .

ARTICOLO 5

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, sono applicate nel rispetto del principio di legalità dettato dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, nei limiti d'importo dallo stesso previsti, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 comma 2° come modificato dall'art. 6 bis della Legge 24/07/2008 n.125.

TITOLO II

DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 6

Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, a tutta la collettività.
2. Sono, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongano in contrasto con la finalità di cui sopra.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa e se del caso la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00

ARTICOLO 7

Operazioni per il carico e lo scarico delle merci

1. Quando sia necessario deporre a terra merci che per loro natura possono danneggiare il suolo pubblico e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a permesso rilasciato dal competente Ufficio Tributi, dopo eventuale parere espresso dal Comando Polizia Locale e dall'Ufficio Viabilità, il quale può subordinare l'attività di scarico all'osservanza di specifiche indicazioni o ricusarla per motivi di tutela della circolazione o di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Ad operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa presso i responsabili.

3. È consentito, durante le operazioni di carico e scarico delle merci posare le stesse sul suolo pubblico solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni e comunque per un tempo non superiore a 30 minuti. In ogni altro caso dovrà essere richiesta l'autorizzazione di occupazione suolo pubblico al Sig. Sindaco, secondo quanto sancito dall'apposito Regolamento. In caso di danneggiamento del suolo pubblico, il ripristino sarà a carico del responsabile delle operazioni di carico e scarico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00
e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

ARTICOLO 8

Scarico di rottami e di detriti e trasporto merci

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore dell'Autorità Comunale, o presso l'ecocentro.
2. Il trasporto, attraverso le via della città, di materiali provenienti da demolizione o da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare disseminazione e polveri.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00 e
l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

ARTICOLO 9

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro rilascio della prescritta autorizzazione all'occupazione suolo pubblico rilasciata dall'Autorità Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

ARTICOLO 10

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sig. Sindaco richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 2°, rispettando inoltre le normative del regolamento occupazione suolo pubblico.
2. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00 a carico del rappresentante dei promotori ed in solido dall'eventuale associazione promotrice della manifestazione.

3. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico o il suo lordamento, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia sarà svincolato dopo la verifica, con esito favorevole, dei luoghi occupati da parte di personale del locale ufficio tecnico.

ARTICOLO 11

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, che possa recare intralcio alla circolazione o evidente disturbo ai cittadini, fatte salve le manifestazioni o le attività preventivamente autorizzate.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00. Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00

ARTICOLO 12

Atti vietati su suolo pubblico

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a. In qualsiasi modo insozzare la sede stradale, le aree pubbliche o aperte al pubblico e gli edifici pubblici o privati;
 - b. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - c. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. Lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - f. Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - g. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - h. Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - i. Nei giardini pubblici e nelle aree adibite a verde pubblico è vietato praticare attività pericolose e/o dannose, calpestare aiuole e/o prati, abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e accedere con qualsiasi tipo di veicolo (se non preventivamente autorizzato);
 - j. Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - k. Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;

- I. Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
2. Nelle fontane pubbliche è vietato:
 - a. Gettare pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida;
 - b. Utilizzare l'acqua per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale e comunque massimo 5 litri.
 - c. In prossimità delle fontane è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - d. Lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo:

- di cui al comma 1°lett. a) è soggetto alla sanzione amministrativa di €uro 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

(art.3/6°comma della Legge n.94 del 15.07.2009);

- di cui al comma 1°lett. b) e c), è soggetto alla sanzione amministrativa di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 300,00 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

- di cui al comma 1°lett. d), e), f), g), h), i), è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

- di cui al comma 1°lett. k), è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00. Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1°lettera k) del presente articolo, è soggetta alla autonoma sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 150,00.

- di cui al comma 1°lett. j), l), m) è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00. Pagamento in misura ridotta di €uro 150,00.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2°lett. a), b), c) e d)

è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di

€uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00. Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

TITOLO III

PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 13

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. Oltre a quanto stabilito nel regolamento del plateatico comunale, è proibito agli esercenti di caffè, bar, osterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata con tempestività.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 14

Disposizioni per i commercianti ambulanti

1. E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori ed incettatori di stracci spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico, al di fuori del perimetro loro concesso, alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio o industria.
2. La concessione dell'utilizzo degli spazi comporta il pagamento della tassa dell'occupazione suolo pubblico.
3. La chiusura e il termine per lo sgombero del mercato settimanale del lunedì e venerdì è fissata nelle ore 14:00. Successivamente a questo orario, tutti gli operatori commerciali dovranno aver già liberato lo spazio affinché gli operai della ditta appaltatrice del servizio provvedano alla relativa pulizia e per consentire la libera circolazione pedonale e veicolare.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

ARTICOLO 15

Pulizia degli spazi privati ad uso pubblico

1. I luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti luoghi devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale .

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 16

Disposizioni riguardanti i negozi, le botteghe e tutte le attività commerciali ed artigianali

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici, attività commerciali in genere ed artigianali e simili di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro locali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

ARTICOLO 17

Sgombro della neve

1. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, a seguito di nevicate o gelate:
 - di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con opportuni dispositivi;
 - di provvedere allo sgombero della neve o del ghiaccio dai tetti, dai terrazzi e dai balconi quando possono arrecare danni a persone, animali e cose.
2. La neve, eventualmente ammassata, non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

ARTICOLO 18

Divieto di lavaggio e occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. E' proibito, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di veicoli, autovetture, carri e simili.
2. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita.
3. Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni di veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

ARTICOLO 19

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

1. E' proibito lavorare all'esterno delle botteghe dove si svolge attività artigianale, industriale e commerciale, ad eccezione delle attività dimostrative.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

ARTICOLO 20

Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione, con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione purché non intralci la libera circolazione veicolare e pedonale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

ARTICOLO 21

Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, tranne per le attività dimostrative.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le aree destinate a mercato per animali in esposizione.
3. Eventuali transiti di gruppi di animali potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell'Autorità competente, la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Le violazioni di cui ai commi 1°, 2° e 3° comporta no una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

4. E' vietato a chiunque di fornire alimenti ai piccioni e, in generale, a tutta la popolazione aviaria, sia in maniera diretta che indiretta, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti, avanzi alimentari in tutto il centro abitato del Comune di Monselice.

La violazione di cui al comma 4° comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 25,00 ed un massimo di €uro 150,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 50,00.

TITOLO IV

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI, AREE PUBBLICHE

ED EDIFICI PRIVATI

ARTICOLO 22

Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente condotte, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita vasca delle acque bianche, salvo in quegli edifici soggetti ad un vincolo che non lo consenta. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Le violazioni di cui ai commi 1°, 3° e 4° comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 150,00.

Le violazioni di cui ai commi 2°, 5° e 6° comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

ARTICOLO 23

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme Statali o Regionali, in relazione alle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti, le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e munite di dispositivi idonei a non disperderne i liquidi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

ARTICOLO 24

Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1. Salvo quanto previsto dal Codice Penale è vietato:
 - a. insudiciare, macchiare, sporcare, disegnare, scrivere o in qualunque modo imbrattare muri, porte e infissi degli edifici pubblici.
 - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici;
 - c. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose ed eventi sportivi.
2. E' vietato Insudiciare, macchiare, sporcare, disegnare, scrivere o in qualunque modo imbrattare muri, porte e infissi degli edifici privati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

ARTICOLO 25

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. E' vietato gettare, spandere, lasciar cadere o deporre qualsiasi materiale liquido o solido sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque violi le disposizioni del comma precedente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 25,00 ed un massimo di €uro 150,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 50,00.

TITOLO V

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ARTICOLO 26

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni atti ad evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

La violazione di cui al comma 1° comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

Le violazioni di cui ai commi 2° e 3° comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, nonché la sospensione dell'attività.

ARTICOLO 27

Accensione di fuochi

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali;

1. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo nei cantieri edili.
2. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

Le violazioni di cui ai commi 1° e 2° comportano un a sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione di cui al comma 3° comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 28

Utilizzo di strumenti musicali e radiotelevisivi

Pubblicità fonica sulle strade

1. E' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi a diffusione sonora, anche se gli stessi sono installati all'interno di pubblici esercizi e viene propagata musica percepibile dall'esterno, salvo espressa autorizzazione in deroga.
2. Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari. L'uso di strumenti musicali e simili deve essere sempre moderato così da non recare molestia ai vicini.
3. Salvo quanto prescritto dalle norme contenute nel c.d.s., la pubblicità fonica all'interno del centro abitato è consentita dalle ore 09:00 alle ore 12:30 in tutto l'anno solare, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nel periodo invernale e dalle ore 16:00 alle ore 19:30 nel periodo dell'ora legale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

ARTICOLO 29

Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, potranno essere autorizzati, solo quando non arrechino disturbo al vicinato, subordinando l'attività a determinate condizioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa

compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

ARTICOLO 30

Spettacoli e intrattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o intrattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non recare disturbo all'esterno.
2. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti occasionali in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24:00, salvo espressa autorizzazione in deroga.
3. Ai soggetti di cui al comma 1° è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio della quiete pubblica e privata.

La violazione di cui al comma 1° comporta una sanzione amministrativa di €uro 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

La violazione di cui al comma 2° comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 150,00.

La violazione di cui al comma 3° comporta una sanzione amministrativa di €uro 200,00

ARTICOLO 31

Circoli privati

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare che i locali nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di non recare rumore all'esterno, oltre la soglia della normale tollerabilità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di €uro 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

ARTICOLO 32

Attività produttive ed edilizie rumorose

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.659 del Codice Penale e delle normative sulle varie forme di inquinamento, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi ed incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepitii o vibrazioni, è consentito:
 - Nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre:
 - dalle ore 08:00 alle ore 12:30
 - dalle ore 15:00 alle ore 19:30
 - Nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile:
 - dalle ore 08:00 alle ore 12:00
 - dalle ore 14:30 alle ore 19:00
2. Tali limitazioni di orario non si applicano alle zone che, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sono destinate all'industria ed all'artigianato.
3. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti imposti dal Piano di zonizzazione acustica comunale.
4. Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.
5. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.

6. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative oltre agli orari stabiliti, è subordinata a preventivo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'A.S.L. ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00.
Pagamento in misura ridotta di €uro 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

ARTICOLO 33

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogame e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili nell'orario compreso tra le ore 23,00 e le ore 07,00.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.
Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

ARTICOLO 34

Uso dei dispositivi antifurto

1. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento degli antifurto installati nei veicoli, che creano disagio alla collettività e risultando infruttuosa la ricerca a breve del proprietario del veicolo, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione, le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
3. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della strada circa il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento, non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.
4. Apparecchi e strumenti sonori in uso su veicoli sprovvisti di abitacolo, possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal Codice della strada.

5. Ad eccezione di quanto contenuto nel comma 3° de ll'Art.28, è vietata qualsiasi forma di suono o musica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione posti esternamente ai veicoli.

Le violazioni di cui ai commi 1° e 2° comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Le violazioni di cui ai commi 3°, 4° e 5° comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 25,00 ed un massimo di €uro 150,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 50,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

La violazione di cui al comma 5° comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

ARTICOLO 35

Abitazioni private

Fermo restando quanto disposto dall'art.659 del Codice Penale e delle normative sulle varie forme di inquinamento;

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato anche con l'uso esclusivo di qualsiasi apparecchiatura domestica che provoca rumore o vibrazione tra le ore 22:00 e le 07:00 e tra le ore 13:00 e le ore 15:00.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. È vietato tenere animali che, specialmente di notte, recano disturbi al vicinato.
5. È vietato l'uso di strumenti musicali dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 21:00 alle ore 09:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.
Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni rumorose.

ARTICOLO 36

Uso dei “cannoncini spaventapasseri” per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. Durante le ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.
Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

ARTICOLO 37

Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedirne la raccolta di acqua piovana al loro interno e la loro combustione anche accidentale.
2. All'interno del centro abitato è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità. Fuori dai centri abitati, i contenitori devono essere adeguatamente protetti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.
Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 38

Oggetti collocati sui davanzali

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie per uccelli, la biancheria ed ogni altro oggetto collocato sui davanzali delle finestre, sui balconi, sulle terrazze o in qualsiasi altro luogo prospiciente o sovrastante il suolo pubblico, devono essere convenientemente fissati o ancorati al muro.
2. L'annaffio e la nebulizzazione di prodotti specifici sui fiori e piante, la pulizia delle gabbie degli uccelli e ogni altra simile operazione effettuata nei luoghi di cui al comma precedente, deve avvenire in modo tale da evitare qualsiasi caduta di liquidi e solidi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

TITOLO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ARTICOLO 39

Disposizioni generali

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

ARTICOLO 40

Divieti specifici sugli animali, cani, ecc.

1. E' vietata nei centri abitati del Comune la detenzione di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altri lamenti, la pubblica quiete
2. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la dovuta disponibilità di acqua e cibo.
3. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie.
4. È fatto divieto di esporre animali non in buono stato di salute.

5. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

ARTICOLO 41

Detenzione di cani

1. Fermo restando il rispetto delle norme nazionali in vigore in materia di maltrattamento di animali e degli specifici regolamenti comunali è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in un luogo pubblico o aperto al pubblico, di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m.1,50 e di avere al seguito la museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
2. A garanzia dell'igiene e da tutela del decoro, è fatto obbligo ai conduttori dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni da esibire a richiesta delle Autorità competenti.
3. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le deiezioni con idonea attrezzatura e depositarle nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.
4. Il proprietario o il detentore di un cane non lo deve mai lasciarlo libero, né affidarne la custodia a persone inesperte e custodirlo con le debite cautele.
5. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone diversamente abili, nelle aree adibite a parco giochi, opportunamente delimitate e segnalate.
6. All'ingresso della proprietà privata dovrà essere segnalata la presenza degli animali con apposito cartello.

Le violazioni di cui ai commi 1°; 2°; 3°; 4° e 5° comportano una sanzione amministrativa pari a €uro 100,00.

La violazione di cui al comma 6° comporta una sanzione amministrativa pari a €uro 50,00

TITOLO VII

VARIE

ARTICOLO 42

Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. Fermo restando quanto stabilito del Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi Regionali o Comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

La violazione di cui al comma 3° comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

Le violazioni di cui ai commi 2° e 4° comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 150,00.

ARTICOLO 43

Accattonaggio

1. Salvo quanto previsto dalle norme contenute nel Codice Penale, l'accattonaggio molesto è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, all'esterno dei luoghi di culto e/o durante le manifestazioni pubbliche e ogni qualvolta costituisca intralcio alla circolazione pedonale.
2. E' vietato l'accattonaggio con lo sfruttamento di animali o esibendo malformazioni o amputazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 25,00 ed un massimo di €uro 150,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 50,00.

ARTICOLO 44

Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio Comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 150,00. Oltre alla violazione amministrativa è previsto l'allontanamento dal territorio Comunale delle persone e dei veicoli in loro possesso.

ARTICOLO 45

Balneazione

1. E' vietata la balneazione nei fiumi e nei canali su tutto il territorio Comunale.
2. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili, con esclusione degli addetti alla manutenzione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00.

Pagamento in misura ridotta di €uro 100,00.

TITOLO VIII

SANZIONI

ARTICOLO 46

Sanzioni amministrative accessorie

1. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
2. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione.
3. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 2°, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 47

Abrogazioni di norme

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.229 del 17 settembre 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

ARTICOLO 48

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione.

ARTICOLO 49

Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

INDICE:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1	Finalità
ARTICOLO 2	Ambito di applicazione
ARTICOLO 3	Definizioni
ARTICOLO 4	Accertamento delle violazioni
ARTICOLO 5	Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 6	Spazi ed aree pubbliche
ARTICOLO 7	Operazioni per il carico e lo scarico delle merci
ARTICOLO 8	Scarico di rottami e di detriti e trasporto merci
ARTICOLO 9	Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
ARTICOLO 10	Occupazioni per manifestazioni
ARTICOLO 11	Divieto di giochi sul suolo pubblico
ARTICOLO 12	Atti vietati su suolo pubblico

TITOLO III PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 13	Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
ARTICOLO 14	Disposizioni per i commercianti ambulanti
ARTICOLO 15	Pulizia degli spazi privati ad uso pubblico
ARTICOLO 16	Disposizioni riguardanti i negozi, le botteghe e tutte le attività commerciali ed artigianali
ARTICOLO 17	Sgombro della neve
ARTICOLO 18	Divieto di lavaggio e occupazioni per attività di riparazione di veicoli
ARTICOLO 19	Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche
ARTICOLO 20	Pulizia delle vetrine
ARTICOLO 21	Disposizioni riguardanti gli animali

TITOLO IV NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI, AREE PUBBLICHE ED EDIFICI PRIVATI

ARTICOLO 22	Manutenzione degli edifici e delle aree
ARTICOLO 23	Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
ARTICOLO 24	Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
ARTICOLO 25	Nettezza del suolo e dell'abitato

TITOLO V NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ARTICOLO 26	Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
ARTICOLO 27	Accensioni di fuochi
ARTICOLO 28	Utilizzo di strumenti musicali e radiotelevisivi Pubblicità fonica sulle strade
ARTICOLO 29	Sale da ballo, cinema e ritrovi
ARTICOLO 30	Spettacoli e intrattenimenti
ARTICOLO 31	Circoli privati
ARTICOLO 32	Attività produttive ed edilizie rumorose
ARTICOLO 33	Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
ARTICOLO 34	Uso dei dispositivi antifurto
ARTICOLO 35	Abitazioni private
ARTICOLO 36	Uso dei "cannoncini spaventapasseri" per allontanare i volatili
ARTICOLO 37	Depositi esterni
ARTICOLO 38	Oggetti collocati sui davanzali

TITOLO VI MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- ARTICOLO 39 Disposizioni generali
- ARTICOLO 40 Divieti specifici sugli animali, cani, ecc.
- ARTICOLO 41 Detenzioni di cani

TITOLO VII VARIE

- ARTICOLO 42 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
- ARTICOLO 43 Accattonaggio
- ARTICOLO 44 Divieto di campeggio libero
- ARTICOLO 45 Balneazione

TITOLO VIII SANZIONI

- ARTICOLO 46 Sanzioni amministrative

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ARTICOLO 47 Abrogazioni di norme
- ARTICOLO 48 Entrata in vigore
- ARTICOLO 49 Norma finale

INDICE con relative sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI		Euro:	Accessorie
ARTICOLO 1	Finalità	----	----
ARTICOLO 2	Ambito di applicazione	----	----
ARTICOLO 3	Definizioni	----	----
ARTICOLO 4	Accertamento delle violazioni	----	----
ARTICOLO 5	Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie	----	----
TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO			
ARTICOLO 6	Spazi ed aree pubbliche	100,00	----
ARTICOLO 7	Operazioni per il carico e lo scarico delle merci	100,00	Rimessa in pristino
ARTICOLO 8	Scarico di rottami e di detriti e trasporto merci	100,00	Rimessa in pristino
ARTICOLO 9	Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche	100,00	----
ARTICOLO 10	Occupazioni per manifestazioni	100,00	----
ARTICOLO 11	Divieto di giochi sul suolo pubblico	100,00	----
ARTICOLO 12	Atti vietati su suolo pubblico	----	----
	Comma 1° Lett. a): insozzare luoghi pubblici o aperti al pubblico	500,00	Rimessa in pristino
	Comma 1° Lett. b) e c): manomettere e/o danneggiare beni pubblici o arredo urbano	300,00	----
	Comma 1° Lett. d), e), f), g), h), i): comportamenti vietati in luogo pubblico	100,00	----
	Comma 1° Lett. k): affiggere o appendere alcunché sui beni pubblici - trasgressore	100,00	----
	Comma 1° Lett. k): affiggere o appendere alcunché sui beni pubblici – committente	150,00	----
	Comma 1° Lett. j), l) e m): accendere fuochi o abbandonare materiale non rifiuto	150,00	----
	Comma 2° atti vietati nelle fontane pubbliche	100,00	----
TITOLO III PULIZIA DEI CENTRI ABITATI			
ARTICOLO 13	Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche	100,00	Rimessa in pristino
ARTICOLO 14	Disposizioni per i commercianti ambulanti	100,00	----
ARTICOLO 15	Pulizia degli spazi privati ad uso pubblico	100,00	Rimessa in pristino
ARTICOLO 16	Disposizioni riguardanti i negozi, le botteghe e tutte le attività commerciali ed artigianali	100,00	----
ARTICOLO 17	Sgombro della neve	100,00	----
ARTICOLO 18	Divieto di lavaggio e occupazioni per attività di riparazione di veicoli	100,00	----
ARTICOLO 19	Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche	100,00	----
ARTICOLO 20	Pulizia delle vetrine	100,00	----
ARTICOLO 21	Disposizioni riguardanti gli animali	----	----
	Commi 1°, 2° e 3° tosare, ferrare, strigliare, lavare, foraggiare o condurre animali	100,00	----
	Comma 4° fornire mangime alla popolazione aviaria	50,00	----
TITOLO IV NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI, AREE PUBBLICHE ED EDIFICI PRIVATI			
ARTICOLO 22	Manutenzione degli edifici e delle aree	----	----
	Commi 1°, 3° e 4° manutenzione, decoro, convogliamento acque piovane	150,00	----
	Commi 2°, 5° e 6° pulizia targhe, fosse biologiche e coperture di canali di scolo	100,00	----
ARTICOLO 23	Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	100,00	----
ARTICOLO 24	Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano	100,00	----
ARTICOLO 25	Nettezza del suolo e dell'abitato	50,00	----
TITOLO V NORME DI TUTELA AMBIENTALE			
ARTICOLO 26	Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto	----	----
	Comma 1° ripari dalla verniciatura per i passanti	100,00	----

Commi 2° e 3° divieto di verniciare a spruzzo all'esterno e sabbiatura con idonei mezzi	150,00	Rimessa in pristino
ARTICOLO 27 Accensioni di fuochi	----	----
Commi 1° e 2° accensione materiali nei cantieri edili e in centro abitato	150,00	Rimessa in pristino
Comma 3° fumo causato da fuochi accesi	100,00	Rimessa in pristino
ARTICOLO 28 Utilizzo di strumenti musicali e radiotelevisivi Pubblicità fonica sulle strade	150,00	Cessazione emissioni
ARTICOLO 29 Sale da ballo, cinema e ritrovi	100,00	Cessazione emissioni
ARTICOLO 30 Spettacoli e intrattenimenti	----	----
Comma 1° locali idoneamente strutturati per evitare il propagarsi del rumore	300,00	Cessazione emissioni
Commi 2° limitazione alle ore 24 dei spettacoli o intrattenimenti	150,00	----
Commi 3° evitare comportamenti lesivi della quiete pubblica di fronte ai locali	200,00	----
ARTICOLO 31 Circoli privati	300,00	Cessazione emissioni
ARTICOLO 32 Attività produttive ed edilizie rumorose	150,00	Cessazione emissioni
ARTICOLO 33 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	100,00	Cessazione emissioni
ARTICOLO 34 Uso dei dispositivi antifurto	----	----
Commi 1° e 2° antifurto	150,00	Cessazione emissioni
Commi 3° e 4° apparecchi che riproducono musica nei veicoli	50,00	Cessazione emissioni
Comma 5° divieto di utilizzo altoparlanti dai veicoli non autorizzati	100,00	Cessazione emissioni
ARTICOLO 35 Abitazioni private	100,00	Cessazione emissioni
ARTICOLO 36 Uso dei "cannoncini spaventapasseri" per allontanare i volatili	100,00	Cessazione emissioni
ARTICOLO 37 Depositi esterni	100,00	Rimessa in pristino
ARTICOLO 38 Oggetti collocati sui davanzali	100,00	
TITOLO VI MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI		
ARTICOLO 39 Disposizioni generali	----	----
ARTICOLO 40 Divieti specifici sugli animali, cani, ecc.	100,00	----
ARTICOLO 41 Detenzione di cani	----	----
Commi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° custodia, raccolta deiezioni, divieto d'accesso nei parchi giochi	100,00	----
Comma 6° mancata esposizione cartello indicante la presenza di un cane	50,00	----
TITOLO VII VARIE		
ARTICOLO 42 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza	----	----
Comma 3° tessera di riconoscimento per la raccolta di materiale di beneficenza	100,00	----
Comma 2° e 4° raccolte di Enti di beneficenza non davanti a scuole o luoghi di cura	150,00	----
ARTICOLO 43 Accattonaggio	50,00	----
ARTICOLO 44 Divieto di campeggio libero	150,00	Allontana mento
ARTICOLO 45 Balneazione	100,00	----
TITOLO VIII SANZIONI		
ARTICOLO 46 Sanzioni amministrative accessorie	-----	-----
TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
ARTICOLO 47 Abrogazioni di norme	-----	-----
ARTICOLO 48 Entrata in vigore	-----	-----
ARTICOLO 49 Norma finale	-----	-----

